

INCONTRO IN-FORMATIVO SULLA NORMATIVA REGIONALE “SAGRE E FIERE”

Casazza, 15 novembre 2016

Alberto Valenti - Val Cavallina Servizi srl – Istruttore Tecnico SUAP della Comunità Montana Laghi Bergamaschi



IN SINTESI

1. Le recenti novità introdotte da regione Lombardia in materia di “Sagre & Fiere”
2. Il REGOLAMENTO COMUNALE in materia di “Sagre & Fiere”
3. L'iscrizione al *CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE*: la scadenza di novembre 2016
4. La COMUNICAZIONE per le manifestazioni temporanee
5. La SCIA/NOTIFICA SANITARIA per la somministrazione di alimenti e bevande durante le manifestazioni temporanee
6. Gli altri adempimenti in capo alle associazioni (*manifestazioni di sorte locale, SIAE, AREU - organizzazione sanitaria negli eventi, occupazione suolo pubblico, CCVLPS ...*)

1. LE RECENTI NOVITÀ INTRODOTTE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI “SAGRE & FIERE”

"Per questo abbiamo predisposto un ampio e organico aggiornamento normativo, che tiene conto delle nuove sfide e dei cambiamenti imposti dal contesto economico e che va ad affrontare questioni aperte in modo da dare ai Comuni gli strumenti più appropriati e flessibili per ritrovare il giusto equilibrio fra il rispetto delle tradizioni e la tutela delle attività commerciali esistenti sul territorio.

È il caso delle sagre, che sono una risorsa religiosa, sociale, culturale ed enogastronomica e svolgono un ruolo importante anche per la promozione turistica del territorio, ma che in alcune occasioni si sono trasformate in una sorta di escamotage per realizzare attività commerciali fuori dalle regole o per eludere gli obblighi a cui il commercio in sede fissa e ambulante è soggetto".

19 aprile 2016 - **Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia**, intervento durante la seduta del Consiglio regionale, che ha approvato il Progetto di Legge riguardante il commercio su aree pubbliche.

Fonte: sito Regione Lombardia

Legge Regionale 29 aprile 2016 , n. 10 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Al Titolo II, Capo I, Sezione III (Commercio su aree pubbliche) della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

(Ambito di applicazione e definizioni)

[...]

2. Ai fini della presente sezione si intendono per:

[...]

*f) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);*

g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

d) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

Art. 18 bis

(Calendario regionale delle fiere e delle sagre)

1. La Giunta regionale pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h).

2. A tal fine i comuni

fissano un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono depositare la relativa istanza

e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.

I comuni devono trasmettere telematicamente l'elenco alla Regione **entro il 15 dicembre** per l'inserimento nel calendario.

Art. 18 ter

(Sagre)

1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:

- a) le **modalità di svolgimento** e la **durata delle attività** di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;*
- b) le modalità di **coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti** già presenti sul territorio;*
- c) i **criteri** atti a **favorire** quelle manifestazioni che abbiano **finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale**;*
- d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'articolo 18 bis;*
- e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.*

2. In caso di **inosservanza delle disposizioni del regolamento** comunale si applica la **sanzione** del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

3. In caso di **svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale** di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la **sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro** e con l'**immediata interruzione della sagra**.

4. In caso di **recidiva**, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, **il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.**';

4. Al Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande) della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

Art. 72

(Attività temporanea di somministrazione)

1. ***Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.***

2. *L'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:*

a) *nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;*

b) *in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.*

3. ***Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.***

4. ***L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.***

DELIBERAZIONE N° X / 5519 Seduta del 02/08/2016 “LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI REGOLAMENTI COMUNALI DELLE SAGRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 TER, COMMA 1 DELLA L.R. 6/2010 (A SEGUITO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) ”

L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall’articolo 72 della l.r. 6/2010, deve svolgersi **nel rispetto della vigente normativa:**

- **igienico-sanitaria**
- **fiscale**
- **di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione**

II. CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) **Dati anagrafici degli organizzatori** e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli **operatori partecipanti**;
- d) **Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione**;
- e) **Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi**, anche provvisori, nonchè quelle riservate a **parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile**;
- f) Indicazione di presenza di **servizi igienici**, compresi quelli destinati a **soggetti diversamente abili**, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) **Programma di massima della manifestazione**;
- h) **Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.**

4. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al comune, qualora prevista dal regolamento comunale, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, **garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.**

5. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti **eventi / manifestazioni** per loro natura assoggettati a **licenza/autorizzazione/scia**, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

7. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

III. MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

2. Gli organizzatori che intendano **modificare** i dati già inseriti o, **in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine** per una nuova manifestazione **non prevista e non prevedibile in sede di programmazione** annuale, **devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio** della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità.

3. In caso di **sovrapposizione** di due o più sagre nello **stesso sito** e negli **stessi giorni**, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti **criteri**:

- a) sagra che abbia **finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale**; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) **forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra** (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) **anni di svolgimento** della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. **Il comune**, previa adeguata motivazione e, se necessario, suddividendo il territorio in apposite aree omogenee, può stabilire la **durata massima** delle sagre e **un eventuale periodo di intervallo** tra ciascuna di esse.

6. **Il comune**, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, **può definire un orario massimo** di svolgimento delle attività.

V. COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

FAQ SAGRE E FIERE – DAL SITO DI REGIONE LOMBARDIA

D: E' ammissibile, in base alla normativa regionale, qualificare come sagra la **mera attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in via esclusiva?**

R: No. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, in via esclusiva, presa a sé, non configura una sagra ma ai sensi dell'art. 72 non sarebbe neppure ammissibile al di fuori della disciplina dei pubblici esercizi. In tal caso, si configurerebbe infatti quale attività commerciale propria di un pubblico esercizio, con tutti i requisiti connessi.

D: Quali sono le **fiere** che devono essere inserite nel calendario di cui all'articolo 18 bis della l.r. 6/2010?

R: Nel calendario di cui all'articolo 18 bis della l.r. 6/2010 devono essere inserite le fiere come definite dall'articolo 16, comma 2, lettera f) della citata l.r. 6. Tali fiere, svolte solo in occasione di particolari ricorrenze o festività, su aree pubbliche o private di cui il comune ha la disponibilità, sono caratterizzate dalla **presenza di soli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche**; possono essere organizzate dal comune o da soggetti privati, tuttavia questi ultimi, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. 6/2010, possono avere la sola gestione di tutti i servizi connessi alla fiera; l'assegnazione dei posteggi agli operatori su area pubblica deve avvenire mediante apposito bando pubblico predisposto dal comune.

D: Nel mio comune si svolgono su area pubblica alcuni eventi aperti al pubblico ma di **dimensioni molto ridotte e con target molto piccoli** (ad es. ricorrenze con somministrazione che si svolgono al cippo in quota in memoria di alpinisti, con accesso solo da sentieri pedonali e a grande distanza dal Paese o eventi quali la castagnata organizzata in piazza da un'associazione su area pubblica, la degustazione di panettone sulla pubblica via fatta dai "Babbo Natale" della Pro Loco con somministrazione di vin brulè): dobbiamo comunque inserirli nel calendario delle sagre?

R: La **norma**, per come è scritta attualmente, **non prevede differenze dimensionali o di luogo delle manifestazioni**, ciò per ragioni eminentemente antielusive: tutti gli eventi su area pubblica con somministrazione temporanea, accessoria e non esclusiva rientrano nella definizione di sagra e tutte le sagre devono essere inserite, per trasparenza, nel calendario. Tuttavia, a norma vigente, il comune, nel proprio regolamento, può stabilire, da un lato, di modificare il calendario in corso d'anno (eventualmente estendendo i casi di eccezionalità degli eventi), dall'altro, di semplificare la documentazione che dev'essere presentata a seconda della complessità della sagra.

2. IL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI “SAGRE & FIERE”

In questo periodo i comuni hanno approvato o comunque stanno approvando il REGOLAMENTO COMUNALE, che in linea di massima si atterrà alle LINEE GUIDA REGIONALI

Trattandosi di «Linee Guida» e non di “Regolamento Tipo” le stesse sono mere indicazioni di base. I comuni sono pertanto chiamati ad adattare alle specifiche realtà il testo definendo i requisiti e la programmazione.

3. L'ISCRIZIONE AL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE: LA SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE 2016

A breve sul portale dello Sportello Unico della Comunità Montana Laghi Bergamaschi sarà possibile compilare la domanda di iscrizione.

La domanda sarà **TELEMATICA**

Per accedere e sottoscrivere la domanda saranno necessari:

- la Carta Regionale dei Servizi (CRS)



- un lettore di smart card

FACSIMILE



4. LA COMUNICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Le **manifestazioni temporanee** sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Se un'**associazione a scopo non di lucro** vuole svolgere una manifestazione temporanea deve presentare apposita **comunicazione**.


Per svolgere una manifestazione temporanea in **forma imprenditoriale a scopo di lucro** è necessario ottenere **autorizzazione rilasciata dal SUAP**.

Se la manifestazione prevede al **massimo di 200 posti a sedere** e sarà svolta **entro le ore 24:00 del giorno di inizio**, la licenza è sostituita da **SCIA da presentare al SUAP**.

LINK

Manifestazioni temporanee in luogo aperto

Manifestazioni temporanee in luogo chiuso

	<p>Al Comune di</p> <p>Codice ISTAT</p> <p>Ufficio destinatario</p>
---	---

Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea in luogo aperto non a scopo di lucro

Il sottoscritto									
Cognome		Nome			Codice Fiscale				
Data di nascita		Sesso (M/F)	Cittadinanza		Luogo di nascita				
Residenza		Comune			Indirizzo		Civico	CAP	
Telefono		Fax	E-mail (posta elettronica ordinaria)			E-mail PEC (domicilio digitale)			

5. LA SCIA/NOTIFICA SANITARIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per somministrazione temporanea di alimenti e bevande si intende la distribuzione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, effettuata in locali chiusi e/o aree aperte a tal fine attrezzati per una durata temporale limitata (per esempio, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari).

Per svolgere l'attività è necessario presentare **SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande** come previsto dall'articolo 72, comma 1 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.

Link: [NOTIFICA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande](#)



Regione
Lombardia

MODULISTICA
REGIONALE UNIFICATA
S.C.I.A. MODELLO A

Al Comune di
Codice ISTAT
Ufficio destinatario

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO/MODIFICA ATTIVITÀ (SCIA)

Ai sensi delle L.R. 1/2007 e 33/2009, delle DGR 4502/2007, 6919/2008 e 8547/08 e del D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010

Cognome		Nome		Codice Fiscale	
Data di nascita		Sesso (M/F)		Luogo di nascita	
Residenza		Cittadinanza			
Provincia		Comune		Indirizzo	
				Civico	
				CAP	
in qualità di					
Ruolo					
Denominazione/Ragione sociale					
Tipologia					
Sede legale					
Provincia		Comune		Indirizzo	
				Civico	
				CAP	



VAL CAVALLINA SERVIZI SRL



COMUNITA' MONTANA
dei LAGHI BERGAMASCHI

6. GLI ALTRI ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE ASSOCIAZIONI

Le MANIFESTAZIONI DI SORTA LOCALE

Per *manifestazioni di sorte locale* si intendono **lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole** che possono essere promosse da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici, purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

Al fine di richiederne **autorizzazione** l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare, almeno trenta giorni prima del suo inizio, apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326 e successivamente al Prefetto e al Sindaco del Comune dove si svolgono le manifestazioni

Con circolare prot. 4632 del 14 aprile 2004 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di dare attuazione all'art.39, comma 13 quinquies, del d.l. 30 settembre 2003, n.269, precisa le modalità per ottenere il nulla osta previsto per le manifestazioni di sorte locale.

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/lotterie/manifestazioni>

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Se, per lo svolgimento della manifestazione, si vuole utilizzare un'area pubblica sarà necessario fare domanda, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, di «**Occupazione di Suolo Pubblico**» al Comune.

Tale domanda deve essere presentata nei termini previsti dal regolamento stesso (inteso come numero di giorni prima della manifestazione) e deve contenere i dati del rappresentante del gruppo organizzatore, il luogo e la natura dell'occupazione e l'eventuale richiesta di chiusura del traffico.

L'AGIBILITÀ dei LUOGHI/LOCALI e la Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo

SOLO SE C'È PUBBLICO SPETTACOLO (CONCERTI, EVENTI, RAPPRESENTAZIONI,...)

FORMA NON IMPRENDITORIALE (ASSOCIAZIONI) – eventi TEMPORANEI

Caso 1: eventi sopra o sotto le 200 persone, all'aperto, senza recinzioni,...
Non serve autorizzazione ex art. 80 TULPS né parere CVLPS

Caso 2: eventi sotto le 200 persone, in luoghi recintati o al chiuso
Autorizzazione ex art. 80 TULPS + relazione tecnico che (+ parere CVLPS)

Caso 3: eventi sopra le 200 persone, in luoghi recintati o al chiuso
Autorizzazione ex art. 80 TULPS previo parere CVLPS

Vista la complessità della materia e le variabili in gioco si consiglia di verificare l'assoggettabilità alle verifiche della CVLPS direttamente con il Comune

DEROGA ACUSTICA

Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Per attività temporanea che non possa rispettare i limiti orari e/o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale è necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore.

Il Comune PUÒ rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee, per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo.

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di **garantire il massimo livello di sicurezza** possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° X / 2453 del 07/10/2014)

Al fine di garantire che i soccorsi sanitari rispettino il medesimo livello qualitativo assicurato nell'ordinaria attività quotidiana, anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve essere **preventivamente pianificata** e messa a disposizione un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del **Servizio di Emergenza Territoriale 118**.

Per la predisposizione della documentazione accedere al portale Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi (G.A.M.E.S.) - games.areu.lombardia.it.

LINK SITO AREU

DIRITTI D'AUTORE - SIAE

Qualora si vogliano organizzare **concerti o eventi con base musicale** occorre ottenere il permesso rilasciato dalla Siae, e corrispondere un compenso (in base alle legge sul diritto d'autore) diverso a seconda di ogni tipo di manifestazione «Pubbliche esecuzioni».


A tal fine nella richiesta da presentare viene richiesta una descrizione della natura dell'evento, l'ampiezza dell'area, il numero di spettatori previsti, se l'ingresso è gratuito o a pagamento, nel qual caso la SIAE provvede alla stampa dei biglietti trattenendo una percentuale sugli incassi.

Simili, ma leggermente più complessi, sono gli adempimenti SIAE nel caso si stia organizzando uno **spettacolo di tipo teatrale**.

Un gruppo amatoriale che intenda rappresentare un'opera teatrale protetta da copyright deve rivolgersi all'ufficio della SIAE della propria zona, precisando gli elementi necessari all'individuazione del testo, quali autore, titolo ed eventuale traduttore. L'Ufficio rilascerà quindi l'autorizzazione definendo il compenso dovuto.

Diversamente se si tratta della messa in scena di un'opera non tutelata nessun compenso sarà dovuto e sarà necessaria solo la richiesta di un'autorizzazione preventiva.

Per ulteriori informazioni ci può rivolgere all'ufficio SIAE competente per la zona di svolgimento dell'evento.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE